

COMUNE DI CASALVIERI

Provincia di Frosinone

T.A.R.S.U.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/06/2005

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e gli obblighi per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché le misure adottabili in caso di inadempienza.

Articolo 2

Fondamento della tassa

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di seguito "tassa", è disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "decreto", dalle norme in esso richiamate e dal presente regolamento.

Articolo 3

Oggetto della tassa

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" del decreto legislativo n.22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani, in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Per rifiuti urbani si intendono:
 - a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n.22/1997;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4

Presupposti della tassa

1. La tassa è dovuta, salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 5, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti al più vicino cassonetto. La tassa è comunque dovuta nella misura stabilita al comma 4 dell'art.12 del presente regolamento.

Articolo 5

Esclusioni della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati stabilmente, come quelli:
 - a) adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici ecc.) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per deposito di legna, carbone e simili;
 - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali ai fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;

- c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo e utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e) che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate.
2. Non sono soggetti, inoltre, alla tassa i locali e le aree:
- a) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni e casi simili;
 - b) perché non utilizzati per l'intero anno, in quanto chiusi e privi di qualsiasi arredo.
3. Non sono, inoltre, soggetti alla tassa:
- a) i locali e le aree adibiti ad uffici comunali, ovvero destinati ad attività gestite dal Comune;
 - b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali locali ed aree scoperte annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. Sono altresì esclusi dalla tassa quei locali ed aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di :
- a) norme legislative o regolamentari;
 - b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - c) accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 6 **Soggetti passivi e responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte di cui all'art.4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi o detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico o gravati da servitù di pubblico passaggio come descritto al successivo articolo 18.

Articolo 7 **Denuncia originaria o di variazione**

1. I soggetti passivi devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla tassa, siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
3. Non sono valide, per le finalità di cui ai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

6. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa, di cui all'art.5, commi 1 e 3, devono essere indicate nella denuncia originaria di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire all'ente impositore l'effettivo riscontro. In particolare la condizione di non utilizzo di cui all'art.5, comma 2, lett.b), deve essere comprovata da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle rete dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Articolo 8 **Denuncia di cessazione**

1. I soggetti passivi e i responsabili della tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto, fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune, allo sgravio o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive:
 - a) se presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o, in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora, o entro due anni dall'avvenuto pagamento e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;
 - b) se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.
4. Ai fini della denuncia di cessazione vale quanto disposto dal precedente art.7, comma 3.

Articolo 9 **Modalità di presentazione delle denunce**

1. Le denunce - originarie, di variazione, di cessazione – debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione dal Comune e presentate presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, che ne rilasciano ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
2. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'individuazione della categoria di appartenenza e delle superfici dei locali e delle aree utilizzate.

Articolo 10 **Commisurazione della tassa e delle superfici tassabili**

1. La giunta municipale ripartisce annualmente tra le categorie di utenza domestica e non domestica i costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali.
2. Le tariffe al mq. per ogni categoria non abitativa sono determinate dalla giunta municipale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto e la ripartizione di cui al comma precedente, moltiplicando il costo medio generale di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di riferimento delle tariffe, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Per le utenze non abitative verranno utilizzati i parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti previsti dal D.P.R. n.158 del 27.04.1999, tabella 4B.
4. Per le utenze abitative la tariffa unitaria al mq. verrà stabilita in base al rapporto tra l'importo da coprire con la tassa per le utenze domestiche ed i metri quadrati a ruolo.

Articolo 11 Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera annualmente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe da applicarsi nell'anno a cui il bilancio di previsione si riferisce .
2. Nella determinazione delle tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia compreso fra i limiti minimo e massimo del costo annuale del servizio previsti dalla vigente normativa. Il gettito della tassa di riferimento è quello risultante dai ruoli al netto degli oneri di riscossione, delle addizionali e di eventuali interessi e penalità.
3. Se nel termine di cui al precedente comma 1, non vengono adottate le nuove tariffe, per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n.3 del D.P.R. 10.09.1982 N.915

Articolo 12 Riduzioni

1. La tariffe unitaria è ridotta:

- a) *del trenta per cento per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; (modifica apportata con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30/04/2010)*
- b) **del venti per cento:** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) **del dieci per cento:** per le abitazioni rurali occupate a titolo principale da agricoltori o imprenditori agricoli. Per agricoltore si intendono gli imprenditori agricoli così come definiti dal Codice civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore al 50% di quello complessivo;
- d) *del trenta per cento per le abitazioni occupate da un unico soggetto che vi abbia la propria residenza anagrafica; (modifica apportata con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30/04/2010)*
- e) *del cinquanta per cento qualora nel nucleo familiare sia presente una certificazione sanitaria ai sensi del comma 1 – art. 3 – della L. 104/92 la cui situazione assuma connotazione di gravità con redditi ISE non superiore ad € 16.000,0; (modifica apportata con Deliberazione di C.C. n. 11 del 27/06/2008)*

2. Le riduzioni di cui al presente articolo hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia contenente gli estremi necessari al computo della riduzione stessa.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il cessare delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte di cui al presente articolo; in difetto è previsto il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art.66, comma 6, del decreto. Sono, inoltre, applicate le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art.76 del decreto.
4. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio, è stabilita una riduzione della tassa, concessa a domanda dell'interessato, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta (cassonetto) come di seguito riportato:

- a) **del 10%** per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
 - b) **del 20%** per distanze oltre i 1000 metri
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero o alla riduzione della tassa. Se il mancato svolgimento del servizio perdurasse, causando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria in base alle vigenti norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con conseguente diritto allo sgravio o rimborso, dietro domanda documentata, di una quota della tassa rapportata al periodo di interruzione, che non può superare, comunque, la percentuale del 60% della tassa annua dovuta.
6. Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili.

Articolo 13 Agevolazioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti agevolazioni:
- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20%;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materia prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 25%;
 - c) del dieci per cento: per tutte le famiglie che con apposita istanza, abbiano aderito (quando il servizio sarà effettivo) al servizio di raccolta differenziata "porta a porta". La domanda di adesione al servizio, valida anche per ottenere la riduzione, deve essere presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno; per le istanze presentate oltre il suddetto termine, la riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inoltra della richiesta.
 - d) del 40% per tutte le utenze ricadenti nelle categorie E1 ed E2 che con apposita istanza abbiano (quando il servizio sarà effettivo) aderito o aderiranno al servizio di raccolta differenziata "porta a porta". La domanda di adesione al servizio, valida anche per ottenere l'agevolazione, deve essere presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno; per le istanze presentate oltre il suddetto termine, la riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inoltra della richiesta.
 - e) La concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti punti c) e d) verrà revocata, a partire dall'anno successivo, nel caso in cui gli utenti non conferiscano i rifiuti in maniera differenziata per tre volte consecutive o, comunque, su base annua, non conferiscano i rifiuti per una percentuale superiore al 50% dei ritiri programmati dal Comune presso le unità immobiliari. L'ufficio tecnico comunale è incaricato di eseguire i controlli e darne comunicazione all'ufficio tributi comunale.

Articolo 14 Classificazione categorie

1. Agli effetti della commisurazione della tassa, i locali e le aree tassabili sono così classificati:

Classificazione interna	Descrizione
A1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto, culturali, ricreative, sportive, partiti politici
B1	Abitazioni private
B2	Alberghi con ristorante, agriturismo
C1	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.
C2	Uffici, agenzie, studi professionali
C3	Banche ed istituti di credito
C4	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
D1	Attività artigianali di produzione beni specifici
D2	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.
D3	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
E1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.
E2	Bar, caffè, pasticcerie
E3	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
E4	Plurilicenze alimentari e/o miste.
E5	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
F1	Attività industriali con capannoni di produzione
G1	Discoteche, sale giochi.
G2	Case di cura e riposo
G3	Alberghi senza ristorante
G4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse.
G5	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi.

Articolo 15 Attività di accertamento, di controllo e recupero da parte del Comune

1. Il Comune, tramite gli uffici preposti alla gestione del tributo, esercita l'attività di controllo e di accertamento e recupero, necessaria per la corretta applicazione della tassa.
2. Ai fini delle azioni di controllo e accertamento, il Comune può richiedere ai soggetti di cui al precedente articolo 6:
 - la produzione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - la copia della planimetria catastale, o planimetria redatta da tecnico abilitato, dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo al fine di accertare le superfici occupate;
 - dati e notizie relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto di tassazione, a mezzo questionario, da restituire debitamente datato e sottoscritto;
 - ogni altro atto, documento o informazione ritenuto necessario per l'applicazione della tassa.
3. Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportanti l'applicazione della tassa a nuovi utenti o la modifica della tassa applicata, ne viene data comunicazione agli interessati
5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute infondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inoltrata.

6. Decorso il termine di 30 giorni, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tassa non pagata nel rispetto della legislazione vigente.
7. I dipendenti degli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, nonché i vigili urbani, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili, ai sensi dell'art.73, comma 2, del decreto.
Il Comune, ove non in grado di provvedere all'azione di accertamento, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici, ai sensi dell'art.71 comma 4 del decreto.
8. In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
9. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
10. Gli avvisi di accertamento, d'ufficio ed in rettifica, riporteranno tutti gli elementi e le indicazioni stabilite dal decreto.
11. Qualora il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 16, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 16 **Funzionario responsabile**

1. La giunta municipale designa un responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 17 **Sgravi e rimborsi**

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente decreto e dal presente regolamento.
2. Lo sgravio e l'eventuale rimborso della tassa non dovuta nel caso di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 è predisposto dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla notificazione del ruolo in cui è iscritto il tributo effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o, in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
4. Eventuali rimborsi dovuti a motivazioni diverse da quelle dei commi precedenti, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
5. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse del 2,5% semestrale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esigibilità del rimborso.

Articolo 18 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Coloro che occupano o detengono anche temporaneamente, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, locali od aree pubbliche o adibite ad uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono soggetti alla tassa in base a tariffa giornaliera.
2. La tassa giornaliera è calcolata con riferimento alla tassa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla corrispondente o similare categoria di classificazione, maggiorata del 50%.
3. L'obbligo di denuncia si considera assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello della tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,

con l'apposito modulo di versamento. In mancanza di autorizzazione all'occupazione, l'obbligo di denuncia è assolto tramite versamento diretto.

4. La tassa non è dovuta se l'importo annuo complessivo è inferiore ad € 10,33.
5. Nel caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi moratori e alle eventuali sanzioni dovute per legge. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 19

Riscossione e contenzioso

1. La riscossione della tassa è prevista in 4 rate ordinarie ovvero in un'unica soluzione. Può avvenire mediante ruolo, secondo le modalità previste dal D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni, ovvero mediante riscossione diretta, a seguito di comunicazione di pagamento, a mezzo di conto corrente postale.
2. Ove si ricorra a modalità di riscossione diversa dal ruolo, le tariffe nette in vigore devono essere incrementate della quota pari al 10% attualmente corrisposta a titolo di addizionale ECA. Resta in ogni caso applicabile, ai sensi delle norme vigenti, l'addizionale provinciale.
3. Le controversie concernenti la tassa sono soggette alla giurisdizione della commissione tributaria provinciale, in primo grado, ed a quella regionale, in secondo grado, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo del 31.12.1992, n.546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20

Sanzioni

1. Per quanto riguarda le sanzioni si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18.12.1997 n.473, i principi stabiliti nel decreto legislativo 18.12.1997 n.472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.2006.
2. Dalla predetta data è abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con delibera di consiglio comunale n.25 del 29.09.1995 ed ogni altra precedente disposizione in materia, incompatibile e/o in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e al DPR 22 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 23

Interpretazione del regolamento

1. L'interpretazione delle norme regolamentari è affidata al responsabile del servizio.